SpediA in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 aprile 2003

Si published romanimente ii 10, 25 v. 10 C) agni mene Registrazione, Tribuziale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 / 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due cistinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Affi della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42/59001 Intestato a Regione Lazlo abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per Informazioni rivolgeral alla Regione Lazlo - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino (Ifficiate può essere visualizzato e/o etampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200),

Da Gennalo 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino ir via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita del fascicoli del Bollettino Ufficiale.

SOMMARIO

PARTE I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 26 marzo 2003, n. 9,

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2003, n. 38,

Comune di Cisterna di Latina (LT). Variante al P.R.G. per la previsione di aree da destinare a mantenimento zona industriale (Deliberazioni consiliari 18 settembre 1996, n. 31 e 24 novembre 1997, n. 78)

© DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2003, n. 48.

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 gennaio 2003, n. 49.

Individuazione delle arec di salvaguardia del pozzo sito in località «La Chiusa» (Comune di Roccamassima, Latina). Attuazione della DGR del 14 dicembre 1999, n. 5817.

Pag. 34

5DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2003, n. 122.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2003, n. 124.

Comune di Bolsena: piano particolareggiato comprensorio K1 in variante al P.R.G. vigente località «Vigna Incantata». Legge regionale n. 3687, art. 4. Approvazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 2003, n. 129.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2003, n. 145.

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATIO DAL I	PROCESSO VER	rbale della sed	UTA DEL, 2	1 FEB. 2003	·
addi, 2 1 FEB. ROMA, SI E' RIUN	ب المحالية الاستالية	SEDE DELLA REGI A REGIONALE, CO	ONE LAZIO, IN SI' COSTITUITA	VIA CRISTOFOR	: 0 COLOMBO, 212-
STORACE SIMEON) ARACRI AUGELLO CIARAMELLETTI DIONISI FORMISANO	Francesco Giorgio Francesco Andrea Luigi Armando Anna Teresa	Presidente Vice Presidente Assessore "	GARGANO IANNARILLI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI	Donato Francesco Vincenzo Maria	Assessore " " " " " "
ASSISTE IL SEGRE	SSIS		Paara		i i m O m A m A i i i
assente <u>) i n e i</u>		<u>ri - Die nisi -</u> Eliberazione n	- 12°)	-VERZASCHI-

OGCETTO: Approvazione Regulamento Edilizio Comunale di Velletri (RM)



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge urbanistica 17/8/42, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D.P.R. 14/1/72, n. 8; VISTA la L.R. 05/9/72, n. 8; VISTA la L.R. 12/6/75, n. 72;

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA E CASA

PREMESSO che il Comune di Velletri (Rm) è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 3650 del 3/8/76;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 2 del 8/1/2002 e n. 4 del 9/1/2002 con le quali il Comune di Velletri (Rm) ha adottato il nuovo regolamento Edilizio Comunale;

ATTESO che il suddetto Regolamento Edilizio, trasmesso al Dipartimento Territorio per l'approvazione, è stato sottoposto all'esame dell'Area 13 D. – Servizio 1 – della Direzione Regionale Urbanistica e Casa;

VISTA la relazione n. 1914/02 del 10/09/02 con la quale il predetto Servizio ha espresso parere favorevole con modifiche ed integrazioni da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 12 della Legge 06/08/67, n. 765;

VISTA la nota n. 1914 del 30/9/02 con la quale la Direzione Regionale Urbanistica e Casa ha comunicato al Comune di Velletri (Rm) le modifiche e le integrazioni proposte dalla citata Area 13 D – Servizio 1 invitandolo a formulare al riguardo le proprie controdeduzioni ai sensi del citato art. 12 della Legge n. 765/1967;

VISTA la deliberazione consiliare n. 80 del 22/10/2002 con la quale il Comune di Velletti (Rm) ha deliberato di prendere atto del parere:

- Di prendere atto del parere espresso dall'Ufficio regionale preposto alla verifica dei Regolamenti Edilizi Comunali, in merito al testo del nuovo Regolamento Edilizio Comunale, accettando tutte le modifiche ed integrazioni al testo introdotte dal suddetto ufficio;
- Di approvare pertanto il testo del Regolamento Edilizio Comunale, così come risultante dall'integrazione delle disposizioni Regionali con quelle Comunali, del quale si allega copia alla presente deliberazione;
- 3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Lazio Direzione Regionale Urbanistica Casa, per gli adempimenti di competenza.
- 4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

RITENUTO di condividere e fare propria la predetta relazione 1914/02 del 10/09/02 della Direzione Regionale Urbanistica e Casa - che si allega alla presente delibera quale parte integrante (All. A);



DELIBERA



L'approvazione del Regolamento Edilizio del Comune di Velletri (Rm), adottato dal Comune stesso con deliberazioni consiliari n. 2 del 8/1/2002 e n. 4 del 9/1/2002 con le modifiche e le integrazioni introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 12 della L. 765/1967.

The state of the s

Il Testo del Regolamento è vistato dal Direttore del Dipartimento Territorio e dal Direttore della Direzione Regionale Urbanistica e Casa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

II. PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini A. 'S. alla DELIS. N. <u>122</u>

1 G SET. 2002

RELAZIONE

Area 13.D Scrvizio D I Prot. n. 1914/03.

Oggetto: Comune di Velletri (RM)

Regolamento edilizio Comunale (REC) Delibera consiliare n. 2 dell'8/01/2002

In data 28/01/02 con prot. n. 1914 sono pervenuti gli atti relativi al REC indicato in oggetto.

PREMESSO

Il Comune di Velletri (RM) è dotato di P.R.G. approvato nelle forme di legge con delibera G.R. n. 3650 del 3/08/1976.

Con deliberazione consiliare n. 2 dell'8/01/2002 ha adottato il testo del Regolamento Edilizio Comunale (REC), pubblicato all'albo Pretorio dal 24/01/02 per giorni 15 consecutivi.

Il testo di REC consta di n. 115 articoli, suddivisi in quattro titoli con relative parti.

TITOLO I - Le procedure tecnico-amministrative

Parte I - Principi generali

Dall'art, I all'art, 9

Parte II -- Organi

Dall'art, 10 all'art, 11.2

Parte III - Il procedimento edilizio

Dall'art, 12 all'art, 28

Parte IV - Attuazione degli interventi preventivi

Dall'art, 29 all'art, 37

Parte V – Vigilanza e sanzioni

Dall'art. 38 all'art. 38.2

. Titolo H – Qualità edilizia ed ambientale

Parte I – Requisiti spaziali

Dall'art, 39 all'art, 47.9

Parte II - Comfort e qualità dell'ambiente interno

Dall'art, 48 all'art, 56.1

Parte III - Impianti e servizi tecnologici

Dail'art, 57 all'art, 60

NO PERSONAL PROPERTY OF THE PR

Parte IV – Qualità e compatibilità ambientale

Dall'art. 61 all'art. 81.2

Titolo III - Definizioni

Parte I - Tipi d'intervento

Dail'art, 82 all'art, 99

Parte II – Parametri urbanistico-edilizi

Dall'art, 100 all'art, 108

Parte III - Parti costituenti l'organismo edilizio

Dall'art, 109 all'art, 111,4

Titolo IV – Diritti di informazione e norme finali

Parte I - Diritti d'informazione

Dall'art, 112 all'art, 112.2

Parte II - Norme transitorie e sanzioni

Dall'art, 113 all'art, 115

dei quali, numerosi articoli riguardano gli argomenti di cui alla circolare regionale prot. 45/REC del 03/12/1999, inviata a tutti i Comuni del Lazio al fine di uniformare i contenuti stessi dei REC, altri articoli riguardano invece aspetti organizzativi propri del Comune o disposizioni legislative statali e regionali alle quali deve comunque essere fatto riferimento, indipendentemente da quanto riportato nel testo di REC, in quanto gerarchicamente sovraordinate ai regolamenti stessi.

CONSIDERATO

La variante in argomento è meritevole di approvazione con le seguenti integrazioni e modifiche da introdurre d'ufficio ai sensi dell'art. 12 della legge 6/8/1967, n. 765.

LE MODIFICHE È LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE RIGUARDANO I SEGUENTI ARTICOLI

All'art. 5 – Deroghe è aggiunto il seguente testo "con le procedure di cui all'art. 41 quater della legge 1150/42".

L'art. 8 – Tolleranza dimensionale è soppresso in quanto la tolleranza oltre i limiti massimi degli indici e parametri non è prevista dalla legislazione statale e regionale. Infatti, la tolleranza del 2% per la perdita dei benefici fiscali relativi agli interventi di edilizia agevolata riguardava unicamente il rispetto delle dimensioni degli alloggi di edilizia economica e popolare, fermi restando indici e parametri urbanistici. L'art. 8 della L.R. 36/87 disciplina le varianti essenziali e non fermi restando gli indici massimi stabiliti da leggi norme e regolamenti.

All'art. 9, è aggiunto il seguente testo "Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate a condizione che non siano in contrasto con norme legislative e regolamenti dello stato e della Regione Lazio, nel qual caso si applicano direttamente le suddette norme gerarchicamente sovraordinate".

L'art. 13 è soppresso in quanto si riferisce a fattispecie non prevista dall'ordinamento.

L'art. 15 - Asseverazioni art. 26 ... è abrogato in quanto si riferisce ad attività che per dottrina e costante giurisprudenza si intendono assorbite dalla DIA.

Dopo l'art. 17.1 – Opere soggetto a denuncia d'inizio attività (DIA) aggiungere i seguenti commi:

"Sono sottratte al regime concessorio le opere edilizie che, seppure non elencate al comma precedente, possono essere alle stesse assimilate, in quanto non comportano conguagli degli oneri concessori sulla base di indici e parametri contenuti nelle leggi regionali di determinazione degli

1

oneri stessi e nei decreti ministeriali di determinazione del costo di costruzione ai sensi dell'art, 6 della legge 10/77.

E' facoltà degli interessati presentare domanda di autorizzazione in sostituzione della denuncia d'inizio dell'attività".

All'art. 18.1 – Opere soggette all'autorizzazione edilizia è soppresso il terzo capoverso che si riferisce all'art. 26 della legge 47/85. E' soppresso altresì il testo della lettera b) in quanto sottoposta a concessione.

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

"Sono altresi sottoposte ad autorizzazione le seguenti opere che, seppure non comportano trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale, riguardano il suolo pubblico, il decoro cittadino e l'arredo cittadino disciplinati dal presente regolamento:

- a) la costruzione e modificazione di cappelle, monumenti e edicole funerarie in genere;
- b) la modifica di colori e decorazioni originarie degli uffici esistenti;
- c) la collocazione o le modifiche di vetrine, insegno luminose ed iscrizioni pubblicitarie in genere".

Art. 19.1 - Opere soggette a concessione edilizia - II testo dell'intero articolo è sostituito con il seguente testo:

"Ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione edilizia ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fatta eccezione delle opere elemente al successivo punto 1.2, per le quali non è dovuto il contributo concessorio".

Parte IV ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI PREVENTIVI

Al primo comma dell'art. 29 è aggiunto il seguente comma:

"La presente parte integra i contenuti delle norme tecniche di attuazione (NTA) del P.R.G. In caso di contrasto con le N.T.A. prevalgono queste ultime".

TITOLO II - QUALITA' EDILIZIA ED AMBIENTALE

All'art. 41 è aggiunto il seguente comma;

"La superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento".

Tutto ciò premesso e considerato questi Uffici ritengono di esprimere il

PARERE

che il testo di Regolamento edilizio per il territorio del Comune di Velletri (RM) adottato con delibera consiliare n. 2 dell'8/01/2002 sia meritevole di approvazione con le modifiche ed integrazioni sopra citate da introdursi d'Ufficio ai sensi dell'art 12 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Il Responsabile del Procedimento Tecnico

(Geom. Enrico Schiavoni)

II Ditigente dell'Area (Arch. Paolo Ravaldini)

